COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti utilizzato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, le modalità di attuazione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La conformità dei prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati relativi alle norme armonizzate.

[1] GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
[2] GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Calci da costruzione, tra cui:

Malte a base di calce

Malte a base di calci dolomitiche

Malte a base di calci idrauliche

ALLEGATO II

Cementi comuni, tra cui:

Cementi Portland:

Cementi Portland composti: cementi Portland addizionati di scorie: A-S e B-S; Cementi Portland addizionati di fumo di silice: A-D; Cementi Portland pozzolanici: naturali A-P, naturali B-P, artificiali A-Q e artificiali B-Q; Cementi Portland addizionati di ceneri volanti: silicei A-V, silicei B-V, calcarei A-W e calcarei B-W; Cementi Portland addizionati di piroscisto: A-T e B-T; Cementi Portland addizionati di calcare: A-L e B-L; Cementi Portland composti: A-M e B-M

Cementi di altoforno: A, B e C

Cementi pozzolanici: A e B

Cementi composti: A e B

Cementi speciali, tra cui:

Cementi a basso calore di idratazione

Cementi resistenti ai solfati

Cementi bianchi

Cementi resistenti all'acqua marina

Cementi a basso tenore di alcali

Cementi addizionati di alluminato di calcio

Cementi per muratura

Leganti idraulici per strade

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

CEMENTI, CALCI DA COSTRUZIONE E ALTRI LEGANTI IDRAULICI

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Usi previsti	Livelli o classi	Sistemi di attestazione della conformità
Cementi comuni, tra cui: — Cementi Portland — Cementi Portland composti: Cementi Portland addizionati di scorie Cementi Portland addizionati di fumo di silice Cementi Portland pozzolanici Cementi Portland addizionati di ceneri volanti Cementi Portland addizionati di piroscisto Cementi Portland addizionati di calcare Cementi Portland composti — Cementi di altoforno — Cementi pozzolanici — Cementi composti	Preparazione di calcestruzzo, malte, malte liquide e altre miscele per la costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione	—	1 +
Cementi speciali, tra cui: — Cementi a basso calore di idratazione — Cementi resistenti ai solfati — Cementi bianchi — Cementi resistenti all'acqua marina — Cementi a basso tenore di alcali		—	1 +
Cementi addizionati di alluminato di calcio		—	1 +
Cementi per muratura		—	1 +
Calci da costruzione, tra cui: — Malte a base di calce — Malte a base di calci dolomitiche — Malte a base di calci idrauliche		—	2
Leganti idraulici per strade	Preparazione di calcestruzzo, malte, malte liquide e altre miscele per la stabilizzazione di sottofondi di strade	—	2 +

Sistema 1+: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, con prove per sondaggio di campioni prelevati in fabbrica.

Sistema 2: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione (senza sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica).

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica della caratteristica, se egli non desidera dichiarare la prestazione del prodotto in questo senso.